



Iscritto al Registro Regione Nazionale ETS

Via Cavour nr.43/B Empoli

C.F.91047360481

OGGETTO: Verbale dell'Assemblea straordinaria dei Soci del "Nucleo di Volontariato ANC di Empoli".

Il giorno di martedì 21 febbraio 2023, alle ore 21.00, presso la sede della A.N.C. Sezione di Empoli in via Cavour 43/b, si è riunita l'assemblea straordinaria dei Soci del "Nucleo Volontari della Sezione ANC di Empoli" per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.:

ORDINE DEL GIORNO

Modifica statutaria degli articoli:

.Art.9 denominato "PRESIDENTE"- capoverso 5 "Adotta i provvedimenti finanziari a firma congiunta con il Tesoriere".

- Art.11 denominato "TESORIERE" – all'ultimo capoverso "provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Comitato esecutivo, a firma congiunta con il Presidente".
- Art. 17 denominato "RISORSE ECONOMICHE" – capoverso 4 "Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Tesoriere".

Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto l'Assemblea è validamente costituita con la presenza dei Soci in allegato e potrà validamente deliberare con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli Aderenti all'organizzazione.

I presenti nominano quale Presidente dell'Assemblea il Socio Piero Del Colombo e quale Segretario il Socio Marco Salvi.

Il Presidente rileva che l'Assemblea è stata regolarmente convocata ed è validamente costituita per deliberare l'ordine del giorno. Illustra ai Soci le motivazioni della richiesta, ovvero quella di prevedere la firma singola del Presidente anziché congiunta con il Tesoriere al fine di semplificare la gestione finanziaria delle risorse economiche del Nucleo e poter mantenere una carta prepagata, anziché un conto corrente bancario, a nome del Nucleo al fine di contenere le spese di gestione di tale rapporto bancario.

Dopo breve discussione l'Assemblea all'unanimità

DELIBERA

di approvare la richiesta del Presidente e di variare i suddetti articoli come sotto modificato:

- Art.9 denominato "PRESIDENTE"- capoverso 5 "Adotta i provvedimenti finanziari a firma singola".
- Art.11 denominato "TESORIERE" – all'ultimo capoverso "provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Comitato esecutivo, a firma singola".
- Art. 17 denominato "RISORSE ECONOMICHE" – capoverso 4 "Ogni operazione finanziaria è disposta con firma singola del Presidente".

Si autorizza il Presidente a richiedere una carta prepagata per il Nucleo di Volontariato ANC di Empoli presso l'Istituto Bancario Intesa-SanPaolo Spa – Direzione Impact di Firenze.

Null'altro essendovi da deliberare l'Assemblea termina alle ore 21.30 previa lettura ed approvazione del presente Verbale.



Il Presidente

Piero del Gaudio

Il Segretario

[Signature]



Agenzia delle Entrate
DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE
UFFICIO TERRITORIALE DI EMPOLI

Atto registrato il 24 APR. 2023 al n° 341
Serie 3-N 1 originali Esatti euro ESENTE

[Signature]
IL FUNZIONARIO
Gisella Fornaciari

Statuto

Art. 1

Costituzione, denominazione, sede e durata

1. Nella circoscrizione territoriale della sezione di Empoli dell'Associazione Nazionale Carabinieri, è costituita una **ODV** denominata «**NUCLEO DI VOLONTARIATO ANC EMPOLI**», di seguito denominata organizzazione.
2. La sede legale è ubicata nel Comune di Empoli all'indirizzo risultante all'amministrazione competente, i contenuti e la struttura sono democratici, la durata è illimitata e non persegue fini di lucro.

Art. 2

Principi, finalità e attività

1. L'organizzazione, indipendente e apolitica, ha autonomia patrimoniale e amministrativa e si ispira ai principi contenuti nello Statuto Organico dell'Associazione Nazionale Carabinieri – approvato con Decreto Presidenziale n. 1286 del 25 luglio 1956 e successive modifiche. Quale segno distintivo, l'organizzazione si fregia del logo e delle denominazioni dell'Associazione Nazionale Carabinieri.

2. L'organizzazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art.5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi (lett. E) co.1, art.5 del Codice del Terzo Settore);
- Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni (lett. F), co.1, art.5 del Codice del Terzo Settore);
- Organizzazioni e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociali, incluse attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett.I), co.1, art.5 del Codice del Terzo Settore).

3. In particolare, l'associazione ha come scopo:

- la promozione e la tutela dei diritti della persona mediante l'assistenza e/o la vigilanza, prioritariamente nei confronti di portatori di handicap, anziani, emarginati, minori;
- la protezione, la conservazione e la valorizzazione dell'ambiente, della cultura e del patrimonio storico ed artistico, nonché la promozione e lo sviluppo delle attività connesse;
- il supporto alle polizie locali e forze di polizia ed altri enti e amministrazioni statali per mansioni ausiliarie.

4. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

5. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi* - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico



Art. 3

Aderenti

1. Possono aderire all'organizzazione coloro che sottoscrivono il presente statuto e coloro che ne fanno richiesta, la cui domanda di ammissione è accolta dal Comitato esecutivo. Tutti gli aderenti debbono essere soci dell'Associazione Nazionale Carabinieri ed essere in regola con l'iscrizione presso una qualunque sezione dell'Associazione stessa.

2. Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'organizzazione.

L'ammissione avviene dopo un periodo di prova fissato dal Comitato esecutivo e decorre dalla data di delibera del Comitato stesso.

Gli aderenti cessano di appartenere all'organizzazione per:

- dimissioni volontarie, in forma scritta;
- mancato versamento della quota associativa per almeno un anno;
- decesso;
- perdita della qualità di socio dell'Associazione Nazionale Carabinieri;
- indegnità deliberata dal Comitato esecutivo.
- mancato rispetto delle norme statutarie, regolamentari e delle deliberazioni adottate dai competenti organi sociali in conformità delle norme statutarie;

In questi ultimi due casi è ammesso ricorso al Collegio arbitrale il quale decide in via definitiva: il socio escluso ha comunque la possibilità di richiedere che sulla decisione di esclusione si esprima l'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente al socio che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

3. Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito.

4. Gli aderenti che prestano attività di volontariato sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile per eventuali danni cagionati a terzi dall'esercizio dell'attività medesima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

I soci che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 4

Diritti e obblighi degli aderenti

1. Gli aderenti hanno diritto di partecipare alle Assemblee, di votare direttamente o per delega, di svolgere la prestazione volontaria preventivamente concordata e di recedere dall'appartenenza all'organizzazione.

2. Gli aderenti hanno l'obbligo di:

- rispettare le norme del presente statuto e le delibere legalmente adottate dalla organizzazione;
- pagare la quota sociale e gli eventuali contributi nell'ammontare fissato dall'Assemblea;
- svolgere la prestazione preventivamente concordata, attenendosi in fase di impiego alle disposizioni impartite dai responsabili;
- partecipare alle attività formative propedeutiche per l'impiego nell'organizzazione.

Art. 6

Organi

1. Sono organi dell'organizzazione:

- l'Assemblea degli aderenti;
- il Comitato esecutivo;
- il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 7

Assemblea degli aderenti

1. L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'organizzazione.
2. Essa è presieduta dal Presidente ed è convocata dal Presidente stesso, in via ordinaria una volta all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, con almeno 15 giorni di preavviso decorrenti dalla data del timbro postale o da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia stata consegnata a mano.
3. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli aderenti o del Collegio dei revisori dei conti nel caso di cui all'art. 15 comma 5. In tali casi il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
4. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o per delega.
5. Ciascun aderente non può essere portatore di più di una delega. Ogni aderente ha diritto ad un voto.
6. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti e rappresentati, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 19.
7. L'Assemblea ha le seguenti *competenze inderogabili*:
 - *nomina e revoca i componenti degli organi associativi* e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - approvare il programma di attività proposto dal Comitato esecutivo;
 - stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico degli aderenti.
 - approva il *bilancio di esercizio* e approva il bilancio preventivo;
 - delibera sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
 - delibera sulla *esclusione degli associati*;
 - delibera sulle *modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
 - approva l'eventuale *regolamento dei lavori assembleari*;
 - delibera lo *scioglimento*;
 - delibera la *trasformazione, fusione o scissione* dell'associazione;
 - delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
8. Il verbale di ogni riunione dell'Assemblea viene trasmesso, per conoscenza, allo Ispettorato regionale ANC competente per territorio.

Art. 8

Comitato esecutivo

1. Il Comitato esecutivo è eletto dall'Assemblea degli aderenti ed è composto da cinque membri. Esso può cooptare, tra i soci, altri tre membri, in qualità di esperti, con solo voto consultivo. I membri eletti hanno diritto ad un solo voto. Non è ammesso il voto per delega o per corrispondenza.
2. Il Comitato esecutivo si riunisce su convocazione del Presidente, almeno una volta al mese e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
3. Perché la convocazione sia valida occorre un preavviso di almeno 8 giorni decorrenti dalla data del timbro postale o da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia stata consegnata a mano. Nel caso in cui la convocazione sia effettuata via e-mail è sufficiente un preavviso di 6 giorni. In casi di particolare urgenza, è ammessa la convocazione telegrafica o telefonica o via fax o e-mail con un preavviso di 12 ore.

4. Esso è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei membri e delibera a maggioranza semplice dei presenti.

5. Il Comitato esecutivo ha i seguenti compiti:

- fissare le norme per il funzionamento dell'organizzazione;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- eleggere il Presidente;
- nominare il Segretario, il Tesoriere e gli eventuali coordinatori di settore;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti;
- ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- nominare il componente del Collegio arbitrale.

6. La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Comitato esecutivo determina la decadenza dalla carica.

7. A sostituire il componente del Comitato esecutivo che per qualsiasi motivo venisse a mancare, sarà il primo dei non eletti. Qualora all'interno del Comitato esecutivo, venisse a mancare la maggioranza dei componenti, si dovrà procedere a nuove elezioni.

8. Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

9. Tutti gli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza

Art. 9

Presidente

1. Il Presidente, che è anche Presidente dell'Assemblea degli aderenti e del Comitato esecutivo, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza di voti.

2. Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 15 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articolo 7 comma 3 e articolo 8 comma 2.

3. Il Presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio.

4. In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Comitato esecutivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

5. Adotta i provvedimenti finanziari a firma singola.

6. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione nell'organizzazione e, in caso di parità, dal più anziano di età.

Art. 10

Segretario

1. Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del "registro degli aderenti", del "libro dei beni inventariali", del "rapporto annuale delle attività";
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Comitato esecutivo.



Art. 11

Tesoriere

1. Al Tesoriere sono affidate le competenze amministrative e contabili dell'organizzazione. Sotto la propria responsabilità:
 - predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Comitato esecutivo entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Comitato esecutivo entro il mese di marzo;
 - provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
 - provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Comitato esecutivo, a firma singola.

Art. 12

Collegio arbitrale

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione ed esecuzione del presente statuto, tra gli organi e i soci ovvero tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un Collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.
2. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.
3. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal Presidente dell'Associazione Nazionale Carabinieri il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi avesse provveduto.
4. Il Collegio arbitrale ha competenza, inoltre, in materia disciplinare per i casi di cui all'art. 21 comma 3°.

Art. 13

Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea. Esso elegge nel suo seno il Presidente.
2. Il Collegio ha il compito di vigilare sull'amministrazione dell'Organizzazione e verificare la regolarità delle scritture contabili e della gestione dei fondi, certificando la veridicità del bilancio consuntivo.
3. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo aderente, fatta per iscritto e firmata.
4. Il Collegio riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti gli aderenti.
5. Il collegio può richiedere la convocazione dell'assemblea per gravi motivi riguardanti la gestione contabile dell'organizzazione.

Art. 14

Coordinatore di settore

1. In relazione al numero degli aderenti ed alle attività che intende espletare, l'organizzazione può articolarsi in più settori d'intervento.
2. Il Coordinatore di settore ha la responsabilità operativa e gestionale del settore a lui affidato, ivi compresi gli eventuali materiali di pertinenza del settore stesso. Risponde direttamente al Comitato esecutivo che lo ha nominato.



Art. 15

Gratuità e durata delle cariche

1. Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di tre anni, e possono essere riconfermate soltanto per una volta.
2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art. 16

Bilanci

1. Ogni anno deve essere redatto, a cura del Comitato esecutivo, il bilancio consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che deciderà a maggioranza di voti e quindi *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.
2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
3. Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.
4. il Comitato esecutivo documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 17

Risorse economiche

1. L'organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
 - quote associative e contributi degli aderenti;
 - contributi dei privati, donazioni e lasciti testamentari;
 - rendite patrimoniali;
 - contributi della Presidenza nazionale o da sezioni dell'ANC;
 - contributi dello Stato, di enti e di Istituzioni pubbliche;
 - rimborsi derivanti da convenzioni o da attività di interesse generale indicate nel presente statuto, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore;
 - proventi dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore;
 - proventi da attività di raccolta fondi, di cui all'art. 7 del Codice del Terzo settore.
2. Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate.
3. I fondi sono depositati presso l'Istituto di credito stabilito dal Comitato esecutivo.
4. Ogni operazione finanziaria è disposta con firma singola del Presidente.
5. Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
6. L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 18

Quota sociale

1. La quota associativa a carico degli aderenti è fissata dall'Assemblea, su proposta del Comitato

esecutivo. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente.

2. Gli aderenti che non sono in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività della organizzazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 19

Modifiche allo statuto

1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea, dal Comitato esecutivo o da almeno un terzo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aderenti all'organizzazione.

Art. 20

Libri

1. L'organizzazione deve tenere i seguenti libri:

- Libro degli associati, tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- Registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo occasionale;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Comitato Esecutivo;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Esecutivo, a cura del Comitato stesso;
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio arbitrale, tenuto a cura dello stesso organo;
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio dei revisori dei conti, tenuto a cura dello stesso organo.

2. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi previo:

- Domanda scritta con motivazione da presentare al Segretario il quale provvederà ad informare l'organo che detiene il libro entro 15 giorni dalla data di presentazione;
- L'organo a cui è stata inoltrata la richiesta provvederà a rispondere all'associato sulla validità o meno della richiesta entro 30 giorni dalla data di presentazione. In caso di esito positivo l'organo ha 45 giorni dalla data di presentazione per far visionare il libro richiesto.

Art.21

Volontari e lavoro retribuito

1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite l'organizzazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'organizzazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi di tipo forfettario.

3. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art.17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 e successive modifiche. La qualità di volontari è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. L'organizzazione deve assicurare i

volontari contro gli infortuni le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per le responsabilità civili verso i terzi.

4. L'associazione può assumere lavoratori *dipendenti* o avvalersi di prestazioni di lavoro *autonomo* o di *altra natura* esclusivamente nei *limiti* necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

5. In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

Art. 22

Uso dell'Uniforme ANC

1. L'uso dell'uniforme ANC da parte degli appartenenti all'organizzazione è prerogativa esclusiva delle ODV riconosciute. Essa è indossata esclusivamente nelle cerimonie ufficiali (per le quali sia prevista) e nei servizi comandati.

2. Il Presidente nazionale, determina quali siano gli elementi distintivi ed i capi che costituiscono l'uniforme che, comunque, deve essere in armonia con quanto stabilito dalle leggi vigenti.

3. Non sono tollerati comportamenti contrari a quanto indicato ai precedenti. Gravi violazioni da parte di singoli soci comportano il deferimento al Collegio arbitrale.

Art. 23

Rapporti con l'ANC

1. L'organizzazione mantiene i rapporti con L'Associazione Nazionale Carabinieri attraverso la Presidenza nazionale ANC, mediante relazioni concernenti la propria attività.

2. Ispettore regionale e il delegato regionale per il volontariato possono:

- accedere ai locali dell'organizzazione, previo accordo;
- verificare libri contabili e quant'altro costituisca documento ufficiale della organizzazione;
- partecipare senza diritto di voto, ma con facoltà di parola, all'Assemblea ordinaria e straordinaria degli aderenti e alle riunioni del Comitato esecutivo;
- richiedere l'intervento e la relazione del Collegio dei revisori dei conti;
- richiedere la convocazione d'urgenza del Comitato esecutivo.

3. Il Presidente dell'organizzazione di volontariato deve comunicare le adesioni ricevute alle sezioni di appartenenza dei soci.

Art. 24

Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo:

1. Per deliberare lo scioglimento dell'organizzazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

2. In caso di estinzione o scioglimento dell'organizzazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri nuclei di volontariato ANC, o ad altre associazioni di volontariato operanti in identico ed analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto ufficio.

3. L'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 25

Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, dagli eventuali Regolamenti interni dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117 (codice del terzo settore) e successive modifiche, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

2. Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle ODV. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del Terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.



- | | |
|-----------|-----------|
| 1. _____ | 20. _____ |
| 2. _____ | 21. _____ |
| 3. _____ | 22. _____ |
| 4. _____ | 23. _____ |
| 5. _____ | 24. _____ |
| 6. _____ | 25. _____ |
| 7. _____ | 26. _____ |
| 8. _____ | 27. _____ |
| 9. _____ | 28. _____ |
| 10. _____ | 29. _____ |
| 11. _____ | 30. _____ |
| 12. _____ | 31. _____ |
| 13. _____ | 32. _____ |
| 14. _____ | 33. _____ |
| 15. _____ | 34. _____ |
| 16. _____ | 35. _____ |
| 17. _____ | 36. _____ |
| 18. _____ | 37. _____ |
| 19. _____ | 38. _____ |